



COMUNE DI MILAZZO
(Città Metropolitana di Messina)

DELIBERAZIONE COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
(nominata con D.P.R. 10 .01. 2017, ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. n. 267/00)
N. 56 DEL 30 novembre 2017

OGGETTO: Dissesto finanziario — Contenzioso Tributario – Sentenze pronunciate dalla Commissione Tributaria Provinciale di Messina in materia di ICI – Conferimento incarico per proporre appello.

L'anno duemiladiciassette, il giorno 30 del mese di novembre , alle ore 17,00 nella sede del Comune di Milazzo, si è riunita la Commissione Straordinaria di Liquidazione nominata con D.P.R. 10.01.2017, su proposta del Ministero dell'Interno, ai sensi dell'art. 252 del D. Lgs. n. 267/000, con l'intervento dei sigg.:

COMPONENTI LA COMMISSIONE	CARICA	P.	A.
ROSA dott.ssa Giulia	Presidente	X	
DE SALVO dott.ssa Anna	Componente	X	
DONATO dott. Filippo	Componente	X	

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la Dott.ssa Giuseppa Mezzasalma

LA COMMISSIONE DI LIQUIDAZIONE

Premesso che:

- con deliberazione consiliare n. 101 del 08.11.2016, immediatamente esecutiva, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Milazzo;

- con D.P.R. in data 10 gennaio 2017, trasmesso con pec ed assunto al protocollo del Comune di Milazzo al n. prot. 4605 del 30.01.2017, è stata nominata la Commissione straordinaria di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;

- in data 30/01/2017 il citato decreto del presidente della Repubblica è stato formalmente notificato ai componenti della Commissione Straordinaria di Liquidazione;

- con delibera n. 1 del 2 febbraio 2017 la Commissione Straordinaria di Liquidazione si è insediata presso il Comune;

Considerato che con nota n. 318/OSL del 6 aprile 2017 è stato chiesto parere al Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale della Finanza Locale - in ordine alle competenze di gestione degli incarichi per il contenzioso dell'Ente;

Ravvisata comunque, in attesa dell'esito della formulazione del parere richiesto, la necessità di costituirsi nei giudizi nei quali sussistono ragioni di questo O.S.L. da far valere, evitando il rischio di perenzione dei termini degli atti sistematicamente trasmessi dall'Amministrazione Comunale secondo un criterio di competenza – partecipato a questa OSL in più occasioni . tratto dall'art. 5 co 2 della Legge n. 80/2004 che recita *“ ai fini dell'applicazione degli articolo 52 comma 4 e 254 comma 3 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti localisi intendono compresi nelle fattispecie ivi previste tutti i debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, pur se accertati, anche con provvedimento giurisdizionale, successivamente a tale data”*.

Considerato che:

- con nota pec prot. n. 6627 del 27/11/2017, pervenuta all'indirizzo pec dell'OSL in data 28/11/2017 l'Istruttore Direttivo Amministrativo – Responsabile del Procedimento, incardinata nel 1° Settore Affari Generali e Politiche Sociali – 2° Servizio – Gestione Contenzioso U.O. n. 2, ha relazionato in merito alle sentenze sotto riportate pronunciate dalla Commissione Tributaria Provinciale di Messina in materia di ICI:

- sentenza n. 4373/17 del 12/05/2017 depositata il 30 giugno 2017 pronunciata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Messina in esito al giudizio promosso dal sig. Gaetano Veronelli per ICI anno 2007.

Con tale sentenza la Commissione Tributaria Provinciale di Messina ha accolto il ricorso promosso dal contribuente e compensato le spese di giudizio sul presupposto che *“ all'avviso di accertamento impugnato non è stata allegata la Delibera cui fa riferimento l'atto (Delibera della Giunta Municipale n. 43 del 20.02.2006).....”* *E' ormai pacifico infatti che il richiamo a documenti non conosciuti è legittimo solo se questi sono allegati all'avviso di accertamento..... “*.

- sentenza n. 3408/17 del 10/04/2017 depositata in data 22/05/2017 pronunciata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Messina all'esito del giudizio promosso da Bevacqua Mario avverso la cartella esattoriale ICI anno 2005. Con tale sentenza la Commissione Tributaria Provinciale di Messina ha accolto il ricorso e condannato il Comune al pagamento delle spese di giudizio, pari ad €. 400,00, sul presupposto che *“Il Comune non ha prodotto l'avviso di giacenza, con il quale il contribuente doveva essere edotto che, dopo il tentativo di conciliazione, l'atto si trovava a sua disposizione per il ritiro presso l'ufficio postale. Di tale che non pare al Collegio che la procedura notificatoria sia stata tutta regolarmente riscontrata da parte resistente”*;

- sentenza n. 3051/2017 del 20/04/2017 depositata in data 3/05/2017 pronunciata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Messina in esito al giudizio promosso da Cambria Ulisse c/Comune di Milazzo per ICI anno 2007. Con tale sentenza la Commissione Tributaria Provinciale ha accolto il ricorso e condannato il Comune di Milazzo a rimborsare al ricorrente le spese di giudizio per €. 430,00, sul presupposto che il terreno di proprietà del contribuente , ricadente in zona CT3....” *non sia edificabile: per mancanza in radice di normazione urbanistica essendo stata disattesa la previsione adottata dal Comune di Milazzo per la zona territoriale in questione (non già, secondo quanto assunto nel presente giudizio dal difensore del Comune per mancata adozione dello strumento attuativi della previsione urbanistica) e giuste le richiamate direttive impartite dal decreto Assessore Reg. escludenti la edificabilità dell'area di proprietà del Cambria”*.

Vista la documentazione allegata alla precitata relazione dell'Ufficio Contenzioso;

Tenuto conto delle ragioni per proporre appello avverso le suddette sentenze rappresentate dal medesimo Ufficio Legale e condivise da questo organismo che di seguito testualmente si riportano:

- con riguardo alla sentenza relativa al giudizio Gaetano Veronelli c/Comune di Milazzo per ICI 2007, si rileva che con nota pec. del 1 Novembre 2017, acquisita dall'ufficio contenzioso in data 7/11/2017 con prot. n. 6058, l'Avv. Gianpiero Picciolo - incaricato della difesa dell'Ente per tale giudizio - ha espresso il seguente parere: *“Ritengo che la sentenza n. 4373 – 2017 sia appellabile in quanto non può rilevare l'omessa allegazione all'avviso della Deliberazione di Giunta Municipale n. 43 del 20/02/2016, essendo possibile un adeguato riscontro di tale delibera da parte del contribuente, vista la sua natura di atto pubblico facilmente consultabile. Pertanto, l'atto nel suo complesso è stato emesso nel pieno rispetto delle prescrizioni del D.lgs. 504/1992 e dell'articolo 7 dello Statuto dei diritti del contribuente come anche delle interpretazioni giurisprudenziali in materia...”*;

“Il termine per proporre eventuale ricorso in appello scade in data 27/01/2018”;

- con riguardo alla sentenza relativa al giudizio Mario Bevacqua c/Comune di Milazzo per ICI 2005 con note trasmesse via E-mail in data 1 Novembre 2017, acquisite dall'Ente con Protocollo Generale n. 5987 e 5988 del 27/11/2017 l'avv. Gianpiero Picciolo, incaricato della difesa dell'Ente per tale giudizio, ha espresso il seguente parere: *"vi è piena prova dell'avvenuta notifica, per compiuta giacenza dell'avviso di accertamento prodromico alla cartella di pagamento impugnata. Infatti ho tempestivamente prodotto la copia conforme dell'avviso di ricevimento e della busta tornata al mittente per compiuta giacenza, relativa alla notifica dell'avviso di accertamento n. AE05N0045. L'attestazione "per compiuta giacenza" fa fede fino a querela di falso e non è stata impugnata dal contribuente. Pertanto la sentenza n. 3408 – 2017 della Commissione Tributaria Provinciale di Messina, a mio parere, è appellabile"* ;

"Il termine per proporre eventuale appello scade il giorno 22 Dicembre 2017";

- con riguardo alla sentenza relativa al giudizio Ulisse Cambria c/Comune di Milazzo per ICI anno 2007, l'Ufficio Contenzioso con nota Pec. del 28/11/2017 ha trasmesso a questa Commissione parere reso dall'Avv. Gianpiero Picciolo del seguente tenore *"Ritengo che la sentenza n. 3051 – 2017 sia appellabile, in quanto è quantomeno controverso il concetto di edificabilità correlato alla zona CT3". Le sentenze sin qui emesse non sono univoche"*.

Il termine per proporre ricorso in appello scade giorno 1 Dicembre 2017.

Dato atto che questo Comune non dispone dell'Avvocatura Comunale e pertanto questo OSL per l'attività giudiziale deve rivolgersi all'esterno mediante conferimento di incarichi legali;

Considerato che l'incarico di patrocinio legale, a norma dell'art.253 del T.U.O.E.L. rubricato *"Poteri Organizzatori"* può essere conferito seguendo il principio dell'*intuitu personae* pattuendo il compenso con il professionista;

Ritenuto, nel caso di specie, di nominare per assicurare la continuità di difesa dell'Ente nel giudizio de quo l' Avv. Gianpiero Picciolo del foro di Barcellona P.G. procuratore costituito in difesa del Comune nei giudizi di I° grado e di poter procedere alla stipula di apposito disciplinare di incarico;

Visto lo schema di disciplinare che, allegato al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

Richiamati il titolo VIII, capi II e III, del D. Lgs. 18.8.2000, n.267;

Considerato che, in questa fase e fatte salve diverse determinazioni che potranno essere adottate in futuro, la Commissione Straordinaria intende uniformarsi, con esclusivo specifico riferimento alla

determinazione dei compensi da corrispondere ai legali di propria fiducia, ai criteri previsti dall'Amministrazione Comunale nelle recenti " linee guida" adottate con delibera di Giunta Comunale n 109 del 18 maggio 2017 per il conferimento degli incarichi legali";

Visto in particolare l'articolo 6 co 1 delle citate "Linee Guida" che prevede che" *il compenso spettante ai professionisti incaricati dovrà essere espressamente indicato nel disciplinare e non potrà superare i valori minimi di liquidazione di cui al D.M. 55/2014 ridotti nella misura percentuale fissata nella tabella*". Tabella quest'ultima riportata nello stesso articolo 6 co 1 cui la presente delibera si richiama integralmente ;


Visto l'art 9 L.27/2012 che ha abrogato i tariffari professionali introducendo l'obbligo per le parti di pattuire preventivamente l'importo della parcella;

Considerato, ai fini del contenimento della spesa, di dover determinare in via preventiva e di pattuizione negoziale la somma complessiva di €. 988,89, così determinata: €. 779,40, quale compenso professionale, €. 31,17, a titolo di CPA, €. 178,32, a titolo di IVA, che verrà corrisposto al legale per tutta l'attività da svolgere, oltre il Contributo unificato, pari a €. 30,00 per ciascun giudizio, per un totale di €. 90,00, oltre € 100,00 a titolo di spese se dovute. .

Considerato che tale somma è stata definita tenuto conto del citato articolo 6 co 1 delle Linee guida sopraindicate sulla base degli importi minimi tariffari di cui al DM 10 marzo 2014 n. 55 riferiti ai giudizi innanzi alla Commissione Tributaria Regionale e per lo scaglione di riferimento del valore complessivo delle cause (da € 1.101,00 a € 5.200) con ulteriore riduzione del 40%, come da Tabella delle Linee Guida Comunali;

Ritenuto di dover imputare le predette spese di giudizio sugli oneri di liquidazione di questa OSL salvo ripetizione delle somme medesime nei confronti del Comune di Milazzo ad esito del predetto parere richiesto al Ministero con la nota sopracitata;

Ritenuto altresì che i contributi unificati pari ad €. 90,00 posti a carico di questa gestione di liquidazione saranno immediatamente erogati all'Avv.to Gianpiero Picciolo tramite quietanza per cassa presso la Tesoreria della Commissione presso il Banco BPM Agenzia di Milazzo;



Comune di Milazzo

Città Metropolitana di Messina

ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

DISCIPLINARE D'INCARICO LEGALE

L'anno il giorno del mese di in Milazzo nella Casa Comunale.
Con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge, a norma dell'art.1372 cod. civ.

TRA

L'Organo Straordinario di liquidazione in persona del Presidente Dr.ssa Giulia Rosa domiciliata per la carica presso il Comune stesso, con sede in Milazzo Via Francesco Crispi n. 1, Partita I.V.A 00226540839, in nome e per conto del quale agisce,

E

L'Avv..... del foro di..... con studio legale in Via.....
C.F.: Partita IVA con polizza R.C. professionale
n.....stipulata il con
.....Assicurazionisede_..... Via_.....n.

PREMESSO

Che con deliberazione della Commissione Straordinaria di liquidazione n. del si è deciso di resistere in giudizio nelle controversie indicate in delibera e si è proceduto all'individuazione e nomina dell'avvocato, autorizzando il legale rappresentante del Comune a sottoscrivere il relativo mandato;

Che, altresì, con la medesima deliberazione è stato approvato lo schema del presente disciplinare e, determinato l'importo del corrispettivo da corrispondere al legale incaricato

CIÒ PREMESSO

Tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula il conferimento di un incarico di difesa e patrocinio giudiziario, secondo le seguenti modalità e condizioni:

L'incarico ha per oggetto la costituzione in giudizio innanziper i ricorsi indicati in delibera;

L'avvocato si impegna:

- a) ad indicare il valore della causa;

- b) a presentare parcella preventiva specificando le voci di tariffa professionale applicate e previste nella delibera n del
- c) ad unificare o richiedere l'unificazione di giudizi aventi lo stesso oggetto;
- d) di aggiornare per iscritto costantemente l'OSL sullo stato generale del giudizio e l'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere e di inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito. L'aggiornamento potrà avvenire anche per mezzo posta elettronica certificata;
- e) di rendere per iscritto alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato un parere all'OSL in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato;
- f) di esprimere parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale,
- g) di garantire la propria personale reperibilità anche attraverso la comunicazione di apposito numero di telefono cellulare.

Il compenso pattuito per l'incarico ricevuto e di cui alla presente convenzione, determinato in conformità a quanto indicato in delibera, è pari ad € Tutti corrispettivi, da liquidarsi solo in presenza di fattura valida ai fini fiscali, saranno assoggettati ad I.V.A., a contributo di legge, al regime di previdenza ed assistenza ed a ritenute alla fonte.

Tale corrispettivo è onnicomprensivo per l'intero giudizio.

L'Organo Straordinario di liquidazione resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione ai pareri forniti.

Qualora richiesto, al fine di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli Uffici Comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza.

Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività difensiva, non darà luogo a compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale, salvo il rimborso delle spese documentate.

Il legale si impegna, altresì, a non accettare incarichi da terzi, siano essi enti pubblici o soggetti privati, contro l'Amministrazione Comunale per tutta la durata del rapporto instaurato, pena la revoca degli incarichi già assegnati.

L'avvocato incaricato dichiara di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale né relazioni di parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata, e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale.

Dichiara, inoltre, che non ha in corso, o di non avere avuto vertenze contro il Comune di Milazzo a difesa delle ragioni proprie o di terzi.

Il legale dichiara, altresì, ai sensi dell'art.1 comma 9 lett. e) della L. n. 190/2012 "Legge anticorruzione", di non avere relazioni di parentela o affinità con gli amministratori ed i dipendenti dell'Ente.

Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art.1453 e ss. del cod. civ..

A tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente. Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune, ad eccezione delle mere sostituzioni in udienza.

Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni del Comune, il legale incaricato deve ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal legale

incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie e possedere i requisiti previsti dalla presente convenzione per il legale incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi dell'OSL committente.

La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per l'OSL, salvo il rimborso delle spese del medesimo sostenute ed effettivamente documentate.

Nel caso di condanna alle spese in favore dell'amministrazione il Legale tenterà il recupero delle somme, avendo diritto – comunque - al rimborso delle eventuali spese a carico della OSL, ed all'incasso delle stesse qualora il recupero vada a buon fine.

Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata da determinarsi, nei limiti previsti dal presente disciplinare.

L'OSL ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento (o pec), con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata.

L'OSL si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite degli uffici Comunali deputati al Contenzioso, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa richiesti dal legale.

La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

L'OSL, secondo quanto previsto dall'art.13 del D.Lgs n.196/2003, informa il legale, il quale ne prende atto e assicura che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Per quanto non previsto dal presente disciplinare, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed al Regolamento per la disciplina del conferimento di incarichi di patrocinio legale a professionisti esterni all'Ente.

La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art.2, tariffa parte seconda, allegata al D.P.R. n.131/86.

Letto, approvato e sottoscritto.

PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

IL PROFESSIONISTA

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione dell'addetto all'albo

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio comunale il 06/12/2017 per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Comunale, li _____

Il Segretario Generale

L'addetto all'albo

Per copia conforme all'originale.

Milazzo, li _____

Il Segretario Generale
